

Pubblicato il regolamento per il ritiro dei RAEE “uno contro zero”

A cura della Dott.ssa Barbara Zecchin

Sulla GU del 7 luglio 2016, n. 157 è stato pubblicato il DM n. 121 del 31 maggio 2016 *“Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni”* che disciplina le modalità di ritiro dei RAEE secondo il criterio dell’uno contro zero, già introdotto con il DM 49/2014. Il DM entrerà in vigore il 22 luglio prossimo.

Il criterio dell’“uno contro zero” consiste nel ritiro, da parte dei distributori, dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti da nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale sistema è limitato appunto ai RAEE di piccolissime dimensioni, che, come definiti dal DM 49/2014, art.4, sono “i Raee di dimensioni esterne inferiori a 25 cm”. Tale sistema di ritiro è obbligatorio per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq e invece facoltativo per gli altri distributori, compresi quelli che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza. Il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici diversi da quelli di piccolissime dimensioni resta disciplinato dal DM 65/2010; sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione del decreto i RAEE professionali.

Il DM definisce le caratteristiche che deve avere il luogo di ritiro dei RAEE conferiti da parte degli utilizzatori finali, allestito all’interno dei locali del punto vendita o in prossimità di esso con contenitori idonei e adeguatamente segnalati.

I contenitori collocati nel luogo di ritiro vanno poi svuotati ed i RAEE vanno raggruppati nel luogo di deposito preliminare alla raccolta. Tale operazione va registrata su apposito modulo di carico e scarico il cui modello è allegato al Decreto (All.I). Il deposito preliminare alla raccolta deve essere allestito secondo le modalità previste in art. 6, del tutto simili a quelle già disciplinate per il ritiro con il criterio “uno contro uno” del DM 65/2010; i distributori che già effettuano il ritiro uno contro uno possono quindi utilizzare un unico deposito. I RAEE vanno tenuti in deposito al massimo sei mesi o, in alternativa, fino a 1.000 kg, e comunque vanno portati via almeno una volta all’anno.

Il trasporto dal deposito preliminare alla raccolta avviene con modalità semplificate, mediante soggetti che siano iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 3-bis e con documento di trasporto semplificato secondo il modello in All.2 del Decreto (documento che anche in questo caso è simile a quello previsto già dal DM 65/2010); tale documento va gestito come il formulario, in tre copie di cui una resta al destinatario, una al trasportatore ed una torna al distributore da cui i RAEE sono partiti.

Le possibili destinazioni di questi RAEE sono individuate in:

- centro per la preparazione al riutilizzo;
- centro di raccolta;
- centro di raccolta organizzato dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi con cui il distributore abbia una convenzione e limitatamente ai RAEE da essi gestiti;
- impianto autorizzato al trattamento di RAEE.

Nel caso di distributori che effettuino vendita a distanza e scelgano di effettuare questo tipo di ritiro, essi si possono avvalere di un luogo di ritiro e un luogo di deposito preliminare già allestito da un altro distributore che non operi mediante vendita a distanza.

Barbara Zecchin

Pubblicato il 20 luglio 2016